

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI
DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)**

E

FONDAZIONE PER IL CLIMA E LA SOSTENIBILITA' (FCS)

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito denominato **CREA**), con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente sede in via Po 14, 00198 Roma, rappresentato dal Dr. Salvatore Parlato che agisce in qualità di Presidente dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

e

La Fondazione per il Clima e la Sostenibilità (di seguito **FCS**), Partita IVA 04151630482, avente sede in via Giovanni Caproni, 8, 50145 Firenze rappresentato dal Prof. Simone Orlandini, che agisce in qualità di Presidente della stessa, domiciliato per la carica presso la sede di FCS,

Premesso che

A) Il CREA:

– è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal MiPAAFT, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n°454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria,

	organizzativa, amministrativa e finanziaria;	
	– valorizza e promuove la ricerca scientifica e applicata, l'innovazione anche attraverso attività di tipo sperimentale, nonché progetti e impianti pilota, anche al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile e di utilizzare a scopi produttivi e di tutela le zone marginali e svantaggiate del territorio nazionale e i sistemi acquei;	
	– individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso miglioramenti genetici ed applicazione e controllo delle biotecnologie;	
	– fornisce consulenza ai Ministeri, alle Regioni e Province autonome, a loro richiesta, anche nel quadro di accordi di programma stipulati con gli stessi;	
	– esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico e agroindustriale;	
	– sviluppa percorsi di innovazione tecnologica, sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agro-alimentari e agro-industriali, favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale.	
	B) FCS	
	– La Fondazione Scienza per l'Ambiente (in seguito denominata Fondazione per la Meteorologia Applicata) nasce nel 1994 per volere di "GF Galileo Sma – s.r.l." allo scopo di svolgere attività di studio nel campo della meteorologia, della climatologia, del monitoraggio e salvaguardia delle risorse naturali, della sostenibilità dei processi di gestione e pianificazione	

del territorio. La modifica in Fondazione per il Clima e la Sostenibilità (FCS) avverrà dopo oltre un decennio, nel 2006, per meglio rappresentare le attività svolte. La FCS è ad oggi riconosciuta dalla Regione Toscana come organismo di ricerca e fino al 2016 ente formativo accreditato.

– è un istituto di ricerca senza fini di lucro ed opera, tra l'altro, nel settore della sostenibilità ambientale, dell'agricoltura e delle foreste, dell'artigianato sostenibile, del tessile;

– unisce competenze di numerose discipline che condividono approcci metodologici simili, sebbene in settori diversi dei sistemi agro-ambientali con l'obiettivo di realizzare attività scientifica di base e applicata nel settore delle produzioni vegetali e animali, della salvaguardia e del recupero dell'ambiente e più in generale dello studio dei componenti chimici, fisici, biologici e genetici e delle interazioni che caratterizzano i sistemi agro-ambientali. Le attività sono centrate sullo studio, mediante ricerche integrate e multidisciplinari, delle componenti che concorrono alla determinazione della quantità e qualità delle produzioni agricole e alla tutela dell'ambiente;

– realizza attività di ricerca e trasferimento nei settori della sicurezza idrica ed alimentare, agroecologia e sostenibilità ambientale, aspetti qualitativi nutrizionali delle produzioni alimentari animali e vegetali, conservazione del suolo e valorizzazione delle risorse genetiche, difesa delle colture, produzione di energie rinnovabili, filiere agroalimentari e forestali, tutela del verde e degli ecosistemi e ambienti urbani e filiere del tessile legate alle fibre naturali di origine vegetale e animale.

– è disponibile a partecipare ad attività finalizzate al raggiungimento di risultati di interesse tecnico-scientifico, per l'addestramento e la formazione

di personale qualificato, per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto dell'artigianato e dell'imprenditoria giovanile, per attività di informazione e diffusione delle innovazioni.

In tale quadro le Parti concordano sulla necessità di adottare una strategia condivisa per svolgere, nei settori scientifici e tecnologici predetti, iniziative ed azioni mirate al sostegno delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico, all'incremento del grado di innovazione delle imprese, alla valorizzazione del capitale umano e a favorire il collegamento verso le imprese e i centri tecnologici connessi con le Università ed i Centri di ricerca Imprese.

A tal fine le parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:

Art. 1

(Valore delle premesse)

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Finalità)

Il CREA e FCS, nell'ambito dei compiti e delle funzioni loro attribuite, concordano di collaborare in comune accordo per attuare:

- la promozione ed attivazione di programmi di ricerca in maniera congiunta, il trasferimento delle innovazioni, formazione, destinate a contribuire al progresso della agricoltura e della selvicoltura, per quanto concerne in particolare le tecniche colturali compatibili con i cambiamenti climatici, della tutela ambientale, della sicurezza e qualità alimentare, dello sviluppo del mondo rurale;
- la collaborazione per organizzare e realizzare iniziative, studi, seminari,

supporti informatici di informazione e gruppi di lavoro comuni, eventualmente in collaborazione con terzi, intese a valorizzare il proprio patrimonio culturale e le innovazioni tecnico-scientifiche che hanno riflessi sull'agricoltura e sul mondo rurale anche in relazione alla formazione dei giovani ricercatori e degli agricoltori;

- l'offerta di un ambiente per il trasferimento tecnologico dei risultati prodotti dalle attività di ricerca;

- la massima diffusione a tutte le iniziative di comune interesse, divulgare informazioni scientifiche e tecniche anche sotto forma di pubblicazioni e/o attraverso i propri organi di stampa e comunicazione, ivi compresi i canali telematici;

- la pubblicazione congiunta di opere volte al progresso della cultura nei settori di comune interesse;

Art. 4

(Comitato di indirizzo strategico)

Con la sottoscrizione del protocollo d'Intesa è istituito un Comitato di indirizzo strategico, con il compito di implementare e monitorare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione.

I componenti del Comitato di indirizzo strategico delle rispettive Parti saranno decisi dai rispettivi referenti delle Parti; eventuali sostituzioni dei componenti dello stesso, potranno essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici e i programmi di ricerca sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti e la definizione di convenzioni operative e/o progetti congiunti, eventualmente anche con altri

soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.

Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno, predisporrà una relazione sullo stato di attuazione del presente Protocollo d'Intesa che sarà inviata a ciascuno dei firmatari, proponendo eventualmente nuove azioni programmatiche.

La partecipazione ai lavori del Comitato di indirizzo strategico è da intendersi a titolo gratuito.

Art. 5

(Referenti)

I referenti per lo svolgimento delle attività del presente Protocollo saranno individuati da entrambe le Parti successivamente alla stipula del presente Protocollo;

Art. 6

(Durata)

Il presente Protocollo d'Intesa avrà una durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato, previo accordo scritto tra le parti.

Art. 7

(Trattamento dati personali)

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Protocollo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del Protocollo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Art. 8

(Disciplina delle controversie)

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia possa sorgere per effetto del presente accordo.

Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della controversia stessa, in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo, si farà riferimento al Foro competente per materia e territorio.

Art. 9

(Oneri finanziari)

Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari per le Parti.

Art. 10

(Oneri fiscali)

Le parti convengono che il presente Protocollo redatto in unico originale, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4.

Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il/la presente convenzione/contratto, saranno sostenute a cura della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo relativa al presente atto [euro 16,00 per ogni foglio (4 pagine)] sono a carico del CREA e verranno assolte in maniera virtuale –

autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate –

Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.

Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto dalle parti in modalità digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

Letto, confermato e sottoscritto in.....

addì

per il CREA

per la FCS

Il Presidente

Il Presidente

Dr. Salvatore Parlato

Dr. Simone Orlandini

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.

Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 2 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".